

# ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Agli Iscritti O.G.R.U.  
Loro sedi

## CIRCOLARE N° 2/2011 del 18/04/2011

### FASE PROCEDIMENTALE E PROGETTUALE IN CUI DEVE ESSERE RICHIESTA LA RELAZIONE GEOTECNICA

Cari Colleghi,

a fronte di specifiche richieste di iscritti che hanno sottoposto al Consiglio dell'O.R. umbro un quesito in merito alla fase procedimentale e progettuale in cui deve necessariamente essere richiesta la Relazione Geotecnica, problematica emersa in maniera più specifica con l'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC08) che prevedono per le relazioni geologica e geotecnica due distinti elaborati con diversi contenuti, l'argomento in oggetto è stato approfondito e ne è stato richiesto l'esame da parte dell'Ufficio Legale.

Dall'esame della normativa vigente è emerso quanto segue:

a) La Relazione Geotecnica deve essere senz'altro depositata e valutata in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva provinciale (l.reg. Umbria 5/2010 e Alleg. 2 alla D.G.R. Umbria n. 815/2010), nonché in sede di adozione del piano attuativo (art. 24, l.reg. Umbria 11/2005).

b) Non v'è analogo obbligo (neanche in sede amministrativo/regolamentare: cfr. D.G.R. Umbria n. 887/2004) avente ad oggetto il deposito e la valutazione della Relazione Geotecnica in sede di istruttoria per il rilascio del Permesso di Costruire. In tale ultima sede, infatti, è sufficiente che sia in atti autonoma Relazione Geologica nonché Relazione Idraulica ed Idrogeologica che consentano alla CCQAP l'emanazione del parere prescritto dall'art. 4, l.reg. Umbria 1/2004 e dall'art. 37, l.reg. Umbria 11/2005.

c) A partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia di appalti pubblici (D.P.R. 207/2010) - prevista, salvo proroghe e/o sospensione dell'efficacia, per il 9/06/2011 - nell'ambito dei lavori pubblici, il progetto per il rilascio di "tutti i necessari titoli abilitativi" (permesso di costruire, autorizzazione sismica preventiva, etc.) è il progetto definitivo, e ad esso dovrà essere obbligatoriamente allegata, salvo diversa motivata determinazione del Responsabile del Procedimento, sia la Relazione Geotecnica sia la Relazione delle Strutture con i rispettivi contenuti così come determinati dall'art. 26 comma 1 lett d) D.P.R. 207/2010 (oltreché tutte le altre Relazioni specialistiche elencate dal medesimo articolo, ivi compresa quella Geologica).

d) In materia di lavori privati, considerata ormai la non vincolatività della D.G.R. Umbria n. 2848/90 "Circolare dell'Assessore dell'Area Ambiente e Infrastrutture. Istruzioni sull'applicazione del D.M. LL.PP. 11/03/1988 e della C.M. LL.PP. del 24/09/1988. Obbligatorietà degli elaborati geologici e geotecnici, loro presentazione all'atto della richiesta della concessione edilizia. Inserimento del Geologo tra i membri effettivi della Commissione Edilizia Comunale", nessuna norma di legge obbliga alla presentazione della Relazione Geotecnica in sede di richiesta di Permesso di Costruire (essendo tale Relazione prevista obbligatoriamente *ex lege* solo in sede di autorizzazione sismica preventiva provinciale e, per quanto attiene alla CCQAP, in sede di adozione dei piani attuativi); tuttavia, l'autonomia regolamentare dei singoli Comuni in materia di elaborati da allegare alla richiesta di permesso di costruire prevista dal Testo Unico Edilizia (art. 20, D.P.R. 380/2001), in linea astratta, consente ai Regolamenti edilizi comunali di prevedere la Relazione Geotecnica tra gli allegati "obbligatori" nella sede da ultimo indicata.



IL PRESIDENTE  
Oliviero Lolli